



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANTA
Servizio Assistenza Distrettuale
Riabilitativa e Medicina Sociale
Via Conte di Ruvo, 74
65127 PESCARA

PESCARA 24 GIU. 2003

AI DIRETTORI GENERALI
DELLE AZIENDE USL
LORO SEDI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
DI RIABILITAZIONE DELLE
AZIENDE USL
LORO SEDI

Prot. n. 11766/11

OGGETTO: indicazioni attinenti i requisiti minimi delle aziende e/o farmacie fornitrici di dispositivi protesici finiti, inclusi nell'elenco 1, da adattare agli utenti e i dispositivi protesici finiti inclusi nell'elenco 2 del D.M. n. 332/99.

Come è noto alle SS.LL., l'articolo 3 del D.M. 332/99, indica quali sono i fornitori dei dispositivi protesici a cui possono rivolgersi le Regioni e le Aziende USL.

In merito nessun dubbio sorge relativamente ai fornitori dei dispositivi su misura di cui all'elenco 1 del predetto D.M., che debbono essere obbligatoriamente iscritti presso l'attuale Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. n. 46/97, mentre alcuni problemi sorgono a causa della vacatio legis nei confronti dei fornitori dei dispositivi finiti, inclusi nell'elenco 1, da adattare agli utenti e i dispositivi protesici finiti inclusi nell'elenco 2 del D.M. n. 332/99, soprattutto dopo il mancato espletamento delle procedure pubbliche di acquisto di tali dispositivi.

Per quanto sopra esposto, questo Servizio ritiene doveroso fissare anche per questa categoria di fornitori alcuni requisiti minimi da rispettare per poter operare in



GIUNTA REGIONALE

un settore come quello dell'assistenza protesica alla popolazione disabile e in merito dispone che:

Le Aziende e/o le farmacie che intendono fornire agli aventi diritto i dispositivi finiti e/o finiti da adattare di cui agli elenchi uno e due del D.M. n. 332/99 con spesa a carico del S.S.N., debbono essere in possesso del nulla osta all'esercizio rilasciato dal Servizio preposto di questa Direzione Sanità.

Ai fini del rilascio del predetto nulla osta all'esercizio, le ditte e/o le farmacie debbono inoltrare alla Regione Abruzzo, Direzione Sanità, Ufficio Assistenza Riabilitativa e Protesica, via Conte di Ruvo n. 74, Pescara e per conoscenza all'Azienda USL nel cui territorio è ubicata la struttura operativa di cui si chiede il nulla osta all'esercizio, istanza in bollo recante obbligatoriamente quanto di seguito specificato:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita del titolare o del legale rappresentante, denominazione della società, numero di telefono e fax;
- il codice fiscale e partita IVA;
- la via, il Comune e la Provincia in cui è ubicata la struttura e/o eventuali recapiti;
- la dichiarazione di accettare oltre alle disposizioni regionali di cui alle note del 22 dicembre 1999 prot. n. 31533/4 e 18 maggio 2001 prot. 9983/11, anche le tariffe di fornitura previste dal D.M. del 28 dicembre 1992 nonché quelle previste dalla delibera G.R. n. 1042 del 07 novembre 2001;
- l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'interno della società.

Le ditte sanitarie all'istanza debbono allegare:

- ❖ copia dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio;
- ❖ certificato di iscrizione alla Camera di Commercio recante: "nulla osta ai fini dell'art. 10 L. n. 575 del 31 maggio 1965";
- ❖ planimetria dell'azienda con indicazione della superficie in mq e la descrizione d'uso dei locali;
- ❖ autocertificazione con la quale si attesta la eseguita eliminazione di ogni forma di barriera architettonica, laddove eventualmente originariamente presente;
- ❖ elencazione dei codici e dei nominativi dei prodotti finiti e/o finiti da adattare all'utente, che l'azienda intende fornire.

Le farmacie all'istanza debbono allegare:



GIUNTA REGIONALE

- ❖ copia della delibera di autorizzazione all'apertura della farmacia e i relativi allegati;
- ❖ planimetria dei locali destinati alla vendita dei dispositivi e/o ausili con l'indicazione della superficie in mq e la descrizione d'uso;
- ❖ autocertificazione con la quale si attesta la eseguita eliminazione di ogni forma di barriera architettonica, laddove eventualmente originariamente presente;
- ❖ elencazione dei codici e dei nominativi dei prodotti finiti e/o finiti da adattare all'utente che la farmacia intende fornire.

Solo se si è obbligati a disporre del tecnico abilitato, per la fornitura di prodotti finiti che necessitano di adattamento individuale all'utente (art. 1 comma 2 e art. 3 comma 2 del D.M. 332/99), allegare anche:

- Le generalità del tecnico e specificare se è titolare o dipendente. (si ricorda che se il tecnico è dipendente devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 332/99);
- copia del diploma di abilitazione del tecnico;
- elenco di eventuali recapiti;

Questo Servizio ritiene altresì doveroso specificare che i locali destinati alla vendita dei dispositivi protesici in parola, debbono consentire l'accesso dall'esterno e assicurare la mobilità interna ai disabili non deambulanti che fanno uso di carrozzine e debbono comprendere:

- ⇒ una sala o angolo attesa;
- ⇒ una sala prova o angolo prova riservato;
- ⇒ un servizio igienico per disabili.

Questa Direzione ritiene infine di delegare codeste aziende USL ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad effettuare presso le ditte in parola, un continuo monitoraggio teso ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti sopra descritti.

Lettera 94

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dr. Giancarlo SCHIAZZA)